PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERA N.723 DEL 25.10.1984.

REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 1 apporato

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE

Il servizio di distribuzione dell'acque potabile nel Comune di Ragusa è gestito in economia.

La concessione e distribuzione dell'acqua potabile è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

L'acqua è prioritariamente distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la distribuzione per altri usi, sono quindi \underline{i} stituite due categorie di concessioni:

a) 1 categoria - utenze domestiche

Appartengono alla 1° categoria gli utenti che consumano l'acqua po tabile per il solo uso domestico.

Sono equiparate alle utenze domestiche le comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro.

Il quantitativo di acqua quale minimo fondamentale per gli usi domesti ci è stabilito in mc.60 annuale, da fatturare a tariffa agevolata.

Il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'utente determinato

in mc.110 annuale da fatturare a tariffa base anche per quantitativi non consumati.

Per consumi superiori a mc.110 annuale sono stabilite tre fasce di penalizzazione:

- 1° fascia oltre mc.110 e fino a mc.160
- 2° fascia oltre mc.160 e fino a mc.210
- 3 fascia oltre mc.210

Il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa a volata, nel caso di condomini serviti da unico contatore, è rapprese tato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo nimo summenzionato.

Allo stesso modo si procede per la determinazione dei consumi da fat rare a tariffa base e a tariffa di penalizzazione.

Per le comunità l'equiparamento ad unità appartamento si determina d videndo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base nuale.

b) 2 categoria: utenze normali non domestiche

Appartengono alla 2º categoria tutte le altre utenze.

Il quantitativo contrattuale garantito dall'utente viene determinato in mc.200 annuale da fatturare anche per quantitativi non consumati.

TITOLO II

Norme per le concessioni e per la stipula del contratto di concessione

ART. 3

Norme per la concessione

La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata al proprietario dello immobile.

Di norma viene disposta una utenza per ogni condominio o fabbricato. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acque sia destinata contemporaneamente alle categorie di utenze previste dall'art. 2.

Nel caso in cui per effettuare lo appressamento si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale; il richiedante la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta d

proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.

a

38

ro

at

е

ART. 4

Domanda di concessione

La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio idrico del Comune, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, luso a cui l'acqua dovrà servire, la via ed il numero civico dello stabile, le generalità del proprietario, o del rappresentante il condominio.

ART. 5

Contratto di concessione

I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale, vengono firmati dal rappresentante del Comune e dal richiedente ed hanno validità ordinaria di anni uno a partire dalla data di stipula del contratto.

La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto con raccomandata con a.r. fatta pervenire al Comune almeno un mese prima della scadenza.

ART. 6

Vincoli e revoche

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da pales considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.

Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

ART. 7

Perfezionamento del contratto

La concessione viene rilasciata previo pagamento della tassa di app samento stabilita in L. 30.000=, oltre al versamento, a garanzia de impegni assunti, di un deposito infruttifero pari all'importo del c ne minimo contrattuale dovuto dall'utente di cui all'art.2.

In caso di morosità nel pagamento del canone di utenza, il Comune è torizzato ad incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenz dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti le norme regolamentari e dalle leggi.

Il deposito allo scadere del contratto sarà conteggiato in conto de consumo finale, l'eventuale eccedenza a credito dell'utente verrà r borsata.

ART. 8

Voltura dell'utenza

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve ne comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con a.r., per la v ra dell'utenza, entro un mese dal verificarsi della condizione. Il subentrante è tenuto al pagamento della tassa di appressamento e

effettuare il deposito a garanzia previsti dall'art.7.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di spendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura del presa.

La voltura avrà vigore dal 1º giorno del mese successivo a quello con saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

TITOLO III

Opere di presa e installazione apparechhi di misura

ART. 9

Opere di presa

Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi, l'apparecchio di misura munito di chiusino a sigillo saranno eseguit e fornite dall'utente a sua cura totale e spesa; le opere saranno es guite con l'assistenza del fontaniere comunale e sotto la direzione

dell'ufficio tecnico del Comune, che dovrà anche stabilire le caratteristiche del materiale occorrente e dovrà determinare il diametro della
presa e scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa.

Il costo della mano d'opera eventualmente fornita dal Comune così come
l'eventuale costo del materiale sarà posto a carico dell'utente e sarà
valutato di volta in volta dall'ufficio tecnico Comunale in funzione del
ammontare dei lavori eseguiti.

.pp

de

d

nz

i

de

r

es

е

ART. 10

Proprietà delle condotte e manutenzione

Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune mentre l'utente avrà diritto all'uso e l'obbligo della manutenzio Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore compreso de vono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente e sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale.

Il ceso della mano d'opera eventualmente fornita dal Comune così come l'eventuale costo del materiale sarà posto a carico dell'utente e sara valutato di volta in volta dall'ufficio tecnico Comunale in funzione dell'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 11

Tipi degli apparecchi di misura

L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua dourà essere fornito a cura e spese dell'utente.

Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti da ufficio tecnico del Comune in relazione alla natura della concessione L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia pi disposta dall'interessato e collocato in apposito posto stabilito dal ufficio tecnico del Comune in modo da consentire la facile lettura de consumo registrato.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga

a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche.

Tutti gli apparecchi di misura saranno provvisti di apposito suggel di garanzia apposto dal Comune.

La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre al Comune ment sarà a carico dell'utente la custodia e la manutenzione.

ART. 12

Verbale di posa in opera dell'apparecchio di misura All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio idrico del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dall'impiegato comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo dell'apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato.

ART. 13

Guasti agli apparecchi di misura e alle condutture esterne

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio tecnico del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura.

Tale comunicazione dovrà effettuarsi entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.

In caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico,
l'utente è tenuto a provvedere a sue spese alla sostituzione dello
come disposto
stessoval precedente art. 11.

ART. 14

Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizione del Comune.

All'atto della rimozione o sostituzione vengono stesi i relativi verbali firmati dall'utente e dall'incaricato del Comune.

Nei verbali oltre ai dati dell'art.12 debbono essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.

ART. 15

;el

nt

Responsabilità dell'utente

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.

L'utente, inoltre, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque causa prodotte, dagli impianti
installati dopo il contatore; nè il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero deri
vare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

VI OLOTIT

Pagamento dei consumi

ART. 16

Lettura apparecchi di misura

La lettura degli apparecchi di misura dovrà essere effettuata almeno uma volta l'anno e cioè entro il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora, per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuata la relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 17

Misura e pagamento del canone

Presso l'ufficio idrico del comune è tenuto uno schedario o regi-

stro contenente le partite dei consumi di ogni utente rilevata dalle relative letture.

L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe di cuivallegato A del pre sente regolamento.

In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio idrico procederà alla compilazione dell'apposito ruolo, che dovrà essere emesso entro il 1º sem. di ogni anno.

Il ruolo approvato dalla G.M. sarà trasmesso alla Tesoreria del Comune che ne curerà la riscossione.

L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro 15 gg. dalla notifica della bollet ta di pagamento.

In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza fissata sarà applicata nei confronti dei morosi l'indennità di mora pari al 6% di quanto dovuto oltre gli interessi di mora da liquidarsi nei modi di legge.

La morosità, inoltre, darà diritto al Comune di far sospendere la erogazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso. La chiusura della presa sarà eseguita dall'ufficio tecnico del Comune e sarà redatto apposito verbale.

ART. 18

Guasti all'apparecchio di misura

Qualora venga riscontrata l'irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio misuratore, non dovuta ad incuria dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo di mancato funzionamento, sarà va lutato in base alla media delle due letture precedenti ed in mancanza in base al consumo del periodo precedente rapportato ad anno.

TITOLO V

Vigilanza-Divieti e sanzioni

ART. 19

Vigilanza

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di preavviso, la regolarità degli impianti di presa e di diramazione, di distribuzione sia fuori che all'interno del fabbricato. Per tale motivo dovrà essere lascia to libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti ed agli agenti di polizia urbana.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.

ART. 20

Divieti

All'utente è fatto divieto:

- di rivendere l'acqua;

∍t

i

u-

0.

u-

- di lasciare innestare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale.

ART. 21

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con la multa variabile da L. 10.000= a L. 100.000= salvo che l'infrazione non sia già regolata da disposizioni di polizia urbana. Per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.

Le infrazioni saranno verbalizzate dagli agenti del Comune all'uopo autorizzati.

Ogni infrazione dà inoltre al Comune il diritto insindacabile di procedere alla sospensione della concessione.

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

ART. 22

Tasse e Imposte

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 23

Obbligatorietà

Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.

Gli utenti sprovvisti di apparecchio misuratore e gli utenti titolari di apparecchio misuratore non funzionante perchè guasto, sono tenuti entro mesi sei dalia entrata in vigore del presente regolamento a fornirsi, a proprie spese, di un adeguato apparecchio misuratore secondo quanto disposto dai precedenti artt. 11-12-13-14.

Gli utenti interessati saranno opportunamente avvertiti con comunicazione emessa dagli uffici comunali competenti.

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.

Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitur senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 24

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili Le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 25

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 197 dell'ORELE a pro-

in in entra immediatamente in vigore.

RAGUSA

Duantitativo minimo me tod amale)

Quantitativo minimo contratuele me 110 annele heiffe bese artife
quantitativi nun consumet.

PARIFFE UP MEA ACTIA POTABILIS

ιd

1) UT TALE DEENTIGE	
A- a tariffe agevolata (fine a un accesico di mo-	.60 <u>6.80</u> ec.
B- a tariffa base (da ac.60 fine a ac.110)	C-300 mo.
O- a tariffa di penelissazione	
I" fescia (oltre se. 110 fino a co. 150)	£.300 eg.
2º fescia (oltre sc. 160 fine a cc. 210).	£.400 ac.
3° fescia (eltre sc.210)	£.500 ac.
2) UTHER ROWALI (non domestiche) mc 200	£.250 80.